

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA COLLETTIVA FIDI - FONDI MISE –

Questo foglio informativo fornisce informazioni riguardo al prodotto Garanzia Collettiva Fidi MISE e rinvia ai fogli informativi, guide, contratti e documenti di sintesi predisposti da ciascuna Banca o Intermediario Finanziario per le caratteristiche, i costi e i rischi tipici delle forme tecniche prescelte dal Cliente.

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuorisede

(da compilare a cura del dipendente/collaboratore del Confidi incaricato dell'offerta fuori sede)

Nome _____

Cognome _____

[] Dipendente/collaboratore del Confidi _____ - sede di _____

[] Mediatore Finanziario (iscritto all'Albo) n.

[] Agente in attività finanziaria (iscritto all'elenco) n.

Indirizzo _____

Telefono _____ Fax _____ E-mail _____

Caratteristiche delle Garanzia a valere sui fondi MISE

L'attività principale del Confidi consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie e/o a prima richiesta, volte a favorire il finanziamento delle imprese socie a beneficio di soggetti terzi abilitati all'erogazione di credito sotto qualsiasi forma quali istituti di credito e altri intermediari finanziatori con i quali il Confidi ha stipulato apposite convenzioni.

La "garanzia" prestata dal Confidi è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell'Intermediario finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Cliente/Socio configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento in caso di mancato pagamento del socio e di eventuali coobbligati. Pertanto, se obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia; inoltre, l'efficacia della garanzia è subordinata alla sottoscrizione ad al versamento delle quote sociali quale condizione necessaria per la procedibilità dell'istruttoria al fine del rilascio della garanzia richiesta. Prima dell'erogazione del finanziamento, il Cliente/Socio viene chiamato dall'Intermediario Finanziatore a impegnarsi contrattualmente per il rimborso del finanziamento, nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie, quali, ad esempio: fidejussioni, pegno, ipoteca. Per l'indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno si fa riferimento ai Fogli Informativi prodotti dall'Intermediario Finanziatore di appoggio e disponibili presso le sedi dello stesso.

La garanzia può essere "a prima richiesta" o "sussidiaria" ed è sempre rimessa all'insindacabile valutazione del merito creditizio del richiedente da parte del Confidi. Tali caratteristiche sono attinenti alla tempistica di pagamento a beneficio della banca. In entrambi i casi, qualora il socio divenga inadempiente e non sia in grado di effettuare regolarmente il rimborso del debito contratto con la banca, questa potrà escutere la garanzia e il Confidi è tenuto a pagare nei tempi e nei modi disciplinati dalla convenzione pro tempore vigente.

La garanzia erogata dal Confidi è applicabile a tutte le operazioni di finanziamento, secondo la convenzione pro tempore in vigore con l'istituto erogante.

La Garanzia Fondi MISE è a **prima richiesta** ed è concessa fino all'importo massimo dell'80% , quindi, con il suo rilascio il Confidi l'Artigiana si impegna a pagare una parte del debito del Socio in caso di suo mancato pagamento di quanto dovuto alla Banca o all'Intermediario Finanziario convenzionato, prima che questi ultimi escutano direttamente il Socio o i suoi eventuali garanti. Il confidi si riserva la facoltà di integrare le garanzie rilasciate a valere sui fondi assegnati al confidi L'artigiana dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base della Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni) con garanzie della stessa natura giuridica rilasciate in favore della medesima Impresa socia a valere su fondi di garanzia propri, ai sensi dell'art. 2741 del Codice Civile. Le azioni di recupero possono essere esperite dalla Banca alla quale, sulla base dell'apposita Convenzione vigente il confidi L'artigiana può conferire mandato per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dal socio, fatto salvo l'eventuale diritto del Confidi stesso ad effettuare autonomamente il recupero. Le "Garanzie Legge di Stabilità", qualora escusse, vengono pagate utilizzando le risorse assegnate al confidi dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base della Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni), salvo integrazione in ultima istanza da parte del Confidi con fondi propri.

A seguito del pagamento il Confidi acquisisce il diritto di rivalersi sul Socio e i suoi eventuali garanti per le somme pagate ai sensi dell'art. 1203 del Codice Civile e, di conseguenza, quest'ultimo e i suoi eventuali garanti saranno tenuti a rimborsare quanto pagato dal Confidi. Su tali crediti matureranno i relativi interessi legali che i Soci debitori saranno tenuti a corrispondere, unitamente alle eventuali spese documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi.

I soggetti ammissibili al rilascio delle garanzie MISE sono tutte le PMI Socie del Confidi l'Artigiana operanti in tutti i settori di attività economica. Per PMI si intendono le piccole e medie imprese, in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 06 maggio 2003; le PMI non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall'art.2, punto 18) del regolamento UE n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014. Le garanzie rilasciate dal Confidi non potranno essere assistite, anche qualora ne sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/96. La garanzia rilasciata dal Confidi è a scadenza anche se assiste linee di credito a revoca, ed è comunque rinnovabile.

Il Confidi pagherà, nel caso di **garanzia a prima richiesta**, la somma che la banca richiederà **prima** che la stessa tenti direttamente il recupero della somma dal socio, o nel caso di **garanzia sussidiaria**, pagherà la somma che la banca richiederà **dopo** che la stessa ha tentato direttamente il recupero della somma dal socio.

Il socio e gli eventuali coobbligati dovranno rimborsare al Confidi, senza ritardo e a semplice richiesta con un preavviso anche di un solo giorno, la somma che il Confidi ha pagato alla banca comprensiva di capitali, interessi di mora e di tutte le spese documentate sostenute per il recupero del credito medesimo secondo le modalità contenute nelle successive "Principali condizioni economiche".

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente Foglio Informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del Socio per la concessione di garanzie a valere sul Fondo Rischi costituito con le risorse assegnate dalla Legge di Stabilità 2014. Tali garanzie risultano essere concesse a condizioni agevolate, grazie all'utilizzo dei fondi pubblici; pertanto per stabilire l'entità dell'aiuto pubblico viene applicato il "Metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese", notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione Europea.

L'impresa richiedente la garanzia autorizza il Soggetto finanziatore (Banche o altro intermediario finanziario) a trattenere, per conto del Confidi l'Artigiana il corrispettivo per la concessione della garanzia (come analiticamente descritto nelle tabelle che seguono) il quale, ai sensi dell'art. 5, D. M. 03/01/2017 è finalizzato alla sola remunerazione dei costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia stessa. Il costo per il rilascio della garanzia è calcolato sull'importo del finanziamento erogato dalla Banca o da altro Intermediario autorizzato.

Gli oneri gravanti sul Socio per la concessione della garanzia fondi MISE sono calcolati complessivamente in relazione alle seguenti voci:

- a) **Costi di Iscrizione** : Per accedere ai servizi di garanzia è necessario associarsi al Confidi. Per diventare socio occorre versare almeno una quota pari ad €25,82 nonche' la tassa di ammissione a socio di € 50,00.

Per ottenere il finanziamento occorre versare un numero di quote sociali, compresa la quota di ingresso, corrispondente al 5% dell'importo del finanziamento con arrotondamento alla quota superiore. Il pagamento delle stesse dovrà essere effettuato congiuntamente al riconoscimento delle commissioni di garanzia al confidi. Il valore delle quote sono restituibili nei modi e nei termini previsti dallo Statuto del Confidi.

- b) Commissioni (diritti) di istruttoria e di segreteria** (una tantum) : si tratta di un costo a carico del Socio/Cliente, in caso di positivo accoglimento dell'istanza da parte del Confidi. Tale spesa è dovuta, al momento dell'erogazione del finanziamento garantito, dal Socio/Cliente una tantum, nella misura fissa di € 250,00
- c) Commissioni di Garanzia** : dovute in caso di positivo rilascio della garanzia, vengono pagate dal Cliente/socio UNA TANTUM sull'importo del finanziamento erogato, nella misura fissa de 4% .

Le condizioni riportate nel presente Foglio Informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del Socio per la concessione di garanzie a valere sul fondo rischi costituito con le risorse assegnate dalla Legge di Stabilità 2014. L'applicazione dell'aliquota di costi ed oneri a carico dell'Impresa socia richiedente per il rilascio e la gestione della garanzia

CONDIZIONI CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE DI GARANZIA

Recesso: il Cliente/Socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia e al rimborso delle quote sociali previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dall'intermediario finanziario garantito. In caso di recesso o di perdita di efficacia della garanzia per estinzione anticipata del finanziamento garantito non è prevista alcun rimborso degli importi pagati per spese di istruttoria e commissioni. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC all'indirizzo del Confidi.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: l'intervento del Confidi in garanzia del Cliente/Socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte degli intermediari finanziari garantiti. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi da parte degli intermediari finanziari finanziatori, il rapporto si chiude trasformandosi in un credito per cassa del Confidi nei confronti del Cliente/Socio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto di credito per cassa: il credito per cassa del Confidi sorge a seguito della escussione della garanzia e si estingue una volta che tale credito sia integralmente rimborsato dal Cliente/Socio unitamente agli interessi di mora e alle altre spese di recupero.

Tempi massimi di rimborso delle quote sociali, quote integrative e deposito cauzionale: il socio non ha diritto alla liquidazione delle proprie quote e dell'eventuale deposito cauzionale prima di aver completamente estinto il proprio debito nei confronti del Confidi.

Una volta estinto il debito nei confronti del Confidi, il Cliente/Socio può chiedere la restituzione delle quote sociali, delle quote integrative e del deposito cauzionale eventualmente versati alla domanda di garanzia attraverso la domanda di recesso. Una volta pervenuta la domanda, gli Amministratori del Confidi devono esaminarla entro sessanta (60) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, viene data immediata comunicazione al socio, il quale entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione davanti al tribunale competente. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda la restituzione delle quote, con la chiusura dell'esercizio in corso, che coincide con l'approvazione del bilancio, se comunicato entro tre mesi dall'approvazione dello stesso e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Il socio ha facoltà di richiedere il rimborso delle sole quote integrative mantenendo la quota sociale di iscrizione.

Il rimborso del deposito cauzionale eventuale potrà avvenire, invece, a seguito della liberatoria rilasciata dall'intermediario erogante il finanziamento direttamente al Confidi.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: il Cliente/Socio può presentare reclamo mediante lettera raccomandata A/R ovvero pec indirizzata al Confidi che evade la risposta entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è gratuita salvo le spese relative della corrispondenza.

Se il Confidi accoglie il reclamo ne dà comunicazione al Cliente/Socio indicando i tempi tecnici e le modalità con cui si impegna a risolvere la controversia; in caso di rigetto ne dà comunicazione indicando dettagliatamente i motivi del mancato accoglimento dello stesso.

Qualora il Cliente/Socio non si ritenga soddisfatto (indicativamente: perché non ha ricevuto risposta, se la risposta non è pervenuta nei tempi tecnici, perché la risposta è stata in tutto o in parte negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva per il Cliente/Socio, non sia stata eseguita o non sia stata eseguita nei tempi indicati), prima di ricorrere in sede giudiziaria, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'ABF: consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.. Il Confidi mette comunque a disposizione del Cliente/Socio, presso i propri locali e/o sul proprio sito internet, www.cooperativartigiana.it le guide relative all'accesso all'ABF. Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo scaricabile dal sito ABF, compilato secondo le informazioni richieste, sottoscritto dal Cliente/Socio e inviato alla segreteria tecnica del collegio competente

territorialmente, ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il cliente riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.

DEFINIZIONE DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO

Accollo: assunzione del debito da parte di altro soggetto.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito da Banca d'Italia.

Banche e altri intermediari: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con il Confidi in relazione a ciascuna tipologia di prodotto e che hanno erogato un finanziamento a favore del cliente garantito dal Confidi.

Commissioni: importo pagato dal socio per l'attivazione della garanzia calcolata in percentuale sull'importo finanziato dalla banca e altri intermediari finanziatori.

Confidi: L'Artigiana Cooperativa di Garanzia – Confartigianato società cooperativa a mutualità prevalente Cap. Soc. 31/12/22 3.236.358. i.v. iscritta C.C.I.A.A. di Lecce N°109345 Iscritta all'Ufficio Italiano Cambi N°26553 Albo Soc. Coop. A127104 C.F. – P. IVA N°00429810757 Reg. Società N°2220 – Tribunale di Lecce - Sede Legale e Uffici: Via Cosimo De Giorgi, 22 - 73100 - LECCE Tel/fax 0832/390515 - e mail: info@cooperativartigiana.it sito internet: www.lartigianaconfidi.it pec: cooperativartigiana@pec.it.

Coobbligato: uno o più soggetti che rilasciano fidejussioni o altra garanzia, alla banca o all'intermediario finanziatore a favore del Cliente/Socio.

Credito di firma: è una operazione finanziaria con cui un soggetto si impegna ad assumere o garantire l'obbligazione di un terzo soggetto.

Debitore principale: il soggetto in capo al quale sussiste l'obbligo di rimborsare l'obbligazione.

Fondo Centrale di Garanzia: indica il Fondo di Garanzia pubblico a favore delle piccole e medie imprese.

Garanzia prestata dal Confidi: è l'obbligazione che assume il Confidi verso una banca o altro intermediario finanziario per garantire il rimborso del finanziamento concesso.

Garanzia residua: è la quota del debito rimanente che garantisce il Confidi.

Moratoria: indica la sospensione del pagamento di una obbligazione e la proroga della relativa scadenza.

Offerta fuori sede: per offerta fuori sede si intende la promozione, il collocamento e la conclusione di contratti relativi ad operazioni o servizi in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze del Confidi o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, realizzata attraverso propri dipendenti o collaboratori.

Soci del Confidi: le imprese, i professionisti, gli artigiani e le società che possiedono quote di capitale sociale del Confidi.

Spese di istruttoria: le spese di istruttoria sono costi che il Confidi chiede al Cliente/Socio per poter coprire tutte le spese connesse alla domanda di finanziamento della garanzia.

Una tantum: una sola volta.

Foglio consegnato a:
cliente _____
nella persona di _____
timbro e firma per ricevuta _____
data _____